GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — VENERDI 26 AGOSTO — NUM. 201

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
a Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.

Un numero separato, ma arretrato (come sopra in ROMA. centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0.25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea — Le pagine ella *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. — Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Ordine della Corona d'Italia: *Nomine e promozioni* — **Leggi e Decreti: R. decreto** *n. 4866 (Serie 3ª), che approva l'annesso regolamento per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali* — **R. decreto** *n. 4868 (Serie 3ª), che instituisce in Brescia una stazione di piscicoltura* — **Ministero della Marina:** *Disposizioni fatte nel personale* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE.

Diario estero — *Telegrammi dell'*Agenzia Stefani — *Bollettini meteorici* — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Annunzi.*

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si è degnata di nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro de' Lavori Pubblici:

Con decreto del 6 giugno 1887:

A commendatore:

Fallagrassa cav. Ettore, direttore capo di divisione nelle Regie Poste, collocato a riposo in seguito a sua domanda per avanzata età ed anzianità di servizio, con D. del 7 aprile 1881 — Ufficiale dal 1870 — 49 anni di servizio.

Con decreto del 16 giugno 1887:

A cavaliere:

Davico Annibale, capo ufficio nell'Amministrazione delle Regie Poste, collocato a riposo con D. del 22 maggio 1887 — 27 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreti del 5 giugno 1887:

Ad ufficiale:

Sirani cav. Michele, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati in Roma — Cav. dal 1883 — 29 anni di esercizio.

Caroselli cav. Augusto, id. id. id. — Cav. dal 1877 — 28 anni id.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **4866** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi in data del 5 maggio 1862, n. 604, 4 dicembre 1864, num. 2031 e 23 giugno 1873, num. 1442 (Serie 2ª);

Visti i Regii decreti del 7 dicembre 1864, num. 2044, 9 settembre 1873, 10 febbraio 1876, 27 marzo 1879, numero 1572, 2958, 4792 (Serie 2ª), 4 febbraio 1883 e 25 marzo 1886, nn. 1245 e 3738 (Serie 3ª);

Essendosi ravvisato opportuno d'introdurre qualche modificazione nel regolamento, approvato con altro R. decreto del 21 dicembre 1873, n. 1747 (Serie 2ª), per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali, all'oggetto anche di metterlo in relazione col nuovo testo di legge per l'Amministrazione e per la Contabilità generale dello Stato, approvato a sua volta con R. decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª);

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e per le Finanze, *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso nuovo regolamento, firmato d'ordine Nostro dai Nostri Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, *interim* del Tesoro, per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali; da avere effetto col 1° agosto 1887.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 luglio 1887.

UMBERTO.

G. Saracco.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Regolamento *per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali.*

CAPO I.

Disposizioni generali.

Articolo. 1.

La gestione dei vaglia e dei titoli di credito costituisce un servizio speciale dell'Amministrazione delle Poste.

Ne formano oggetto le riscossioni operate dalle Direzioni, dagli Uflzi, dalle Collettorie postali e dai Regi Consolati all'estero mediante l'emissione di vaglia e di titoli di credito; i pagamenti di vaglia e di titoli di credito per parte delle Direzioni, degli Uflzi, delle Collettorie e dei Consolati; i pagamenti di vaglia nell'interno del Regno per conto di Amministrazioni estere ed all'estero per conto dell'Amministrazione italiana, e tutti i movimenti di fondi che sono la conseguenza delle operazioni medesime.

Anche gli introiti ed i pagamenti eseguiti dalle Direzioni, dagli Uflzi, e dalle Collettorie postali nel servizio delle Casse di risparmio formano parte della contabilità dei vaglia e dei titoli di credito, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento approvato con Regio decreto del 9 dicembre 1875, n. 2910 (serie 2ª), e del Regio decreto del 31 ottobre 1884, n. 2752 (serie 3ª).

Le tasse riscosse per l'emissione di vaglia e di titoli di credito fanno parte invece dei proventi ordinari dell'Amministrazione.

Articolo 2.

L'esercizio finanziario comincia il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo; col quale giorno rimane definitivamente chiuso ed in conto di esso non si possono far riscossioni, nè pagamenti.

Articolo 3.

Sono materia del conto di ciascun esercizio le operazioni compiute durante l'esercizio medesimo per vaglia e titoli di credito emessi e pagati, per depositi e rimborsi sui libretti di risparmio e per giri di fondi tra le diverse casse postali.

Le somme dei vaglia e dei titoli di credito rimasti a pagare in fine d'esercizio e le somme dei debiti e dei crediti dei diversi agenti e corrispondenti dell'Amministrazione sono riportate nei conti dello esercizio successivo; sui quali figurano separatamente dalle partite del nuovo.

Le somme invece dovute sui libretti di risparmio in corso, tanto per capitale quanto per interessi, fanno parte di una contabilità distinta, tenuta per conto della Cassa depositi e prestiti.

Articolo 4.

Tutti gli agenti dell'Amministrazione rendono conto all'Amministrazione stessa delle proprie operazioni e sono posti sotto la giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 33 della legge in data del 14 agosto 1862, n. 800.

Articolo 5.

I titolari degli uflzi e delle collettorie postali dell'interno del Regno fanno ufficio di contabili secondari ed i cassieri delle Direzioni provinciali di contabili principali.

Le dette Direzioni riepilogano i conti degli uflzi e delle collettorie e provvedono ai giri di fondi nella rispettiva provincia.

Gli uflzi all'estero ed i Consolati dipendono direttamente dalla Direzione generale.

Articolo 6.

I fondi che eccedono i bisogni delle diverse casse provinciali sono concentrati nella Cassa centrale, istituita coll'articolo 24 del Regio decreto del 25 novembre 1869, n. 5359, e dalla medesima sono erogati a seconda dei casi.

La Cassa stessa riceve anche i versamenti degli uflzi stabiliti all'estero e dei Consolati, provvede ai giri di fondi coll'estero e compie quelle altre operazioni che le sono affidate dal Direttore generale.

CAPO II.

Della gestione degli uflzi.

Articolo 7.

Tutti gli uflzi e le collettorie postali emettono e pagano vaglia e fanno operazioni di risparmio, nei limiti prescritti dai regolamenti speciali.

Gli uflzi pagano anche titoli di credito.

L'entrata degli uflzi e delle collettorie si compone delle somme dei vaglia che emettono, dei depositi di risparmio e delle sovvenzioni che ricevono; l'uscita consiste nei vaglia che pagano, nei rimborsi su libretti di risparmio e nei versamenti che operano.

Ogni sera ciascun titolare deve riportare sul registro di cassa le somme complessive dei singoli cespiti di entrata e di uscita.

I pagamenti in conto od a saldo di titoli di credito sono fatti per conto del cassiere provinciale e le ricevute sono rimesse alla Cassa della rispettiva Direzione, comprendendole nei versamenti.

Articolo 8.

I titolari degli uflzi di prima classe, compresi i succursali, sono vigilati da controllori, i quali debbono tenere una delle chiavi della Cassa, sottoscrivere tutti i documenti di contabilità, assistere alla formazione dei gruppi in partenza ed alla verificazione di quelli in arrivo, concorrere ogni sera alla sistemazione dei conti, e curare la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate dalla Direzione generale per l'esecuzione dei servizi dei vaglia, dei titoli di credito e dei risparmi; per la custodia, l'impiego e la circolazione dei fondi.

Articolo 9.

Qualora qualche uflzio manchi di fondi pel pagamento di vaglia, o di titoli di credito o per operazioni di risparmio, ne fa richiesta alla rispettiva Direzione, unendo alla domanda gli avvisi dei vaglia da pagare, od altri documenti giustificativi.

La Direzione generale può dispensare gli uflzi di maggiore importanza dall'obbligo di produrre cotali giustificazioni.

Articolo 10.

La Direzione generale può anche autorizzare gli uflzi a ricevere sovvenzioni da Direzioni di una provincia diversa, oppure da uflzi limitrofi, o da agenti contabili di altre Amministrazioni dello Stato, quando ne riconosca l'opportunità, per rendere più celere e sicuro il giro dei fondi; nell'ultimo caso colle norme e cautele stabilite di concerto col Ministero del Tesoro.

Articolo 11.

I gruppi in arrivo debbono essere aperti e verificati dai titolari degli uflzi e delle collettorie, o da chi ne faccia le veci, in presenza dei controllori ove esistono o di due testimoni, redigendo appositi verbali, qualora vi riscontrinó differenze o irregolarità.

L'importo di ciascuna sovvenzione è portato nell'entrata sul registro di cui nell'articolo 7, dandone quietanza alla Cassa speditrice; oppure è rimborsato mediante giri di vaglia, giusta le istruzioni della Direzione generale. Le stesse disposizioni sono applicabili ai rimborsi, che gli uflzi e le collettorie ricevono dalla rispettiva Direzione.

Articolo 12.

Tutte le somme man mano disponibili debbono essere versate dagli uflzi e dalle collettorie nella cassa della rispettiva Direzione provinciale od in quell'altra cassa che la Direzione generale abbia indicata, nei giorni, nei modi e nei limiti dalla medesima stabiliti e colle cautele che abbia prescritte, inscrivendole in uscita sul registro di cui nell'articolo 7.

I titolari degli uflzi e delle collettorie possono essere autorizzati a tenere un fondo di riserva, per far fronte ai pagamenti; nel qual caso versano la sola eccedenza, salvo il disposto del successivo articolo 16.

Eglino debbono rendere conto delle specie di moneta che introitano e non possono fare cambi senza autorizzazione della Direzione generale.

Articolo 13.

Gli uffizi e le colletterie possono ricevere anche autorizzazione di pagare spese per conto delle Tesorerie, colle norme stabilite dalla Direzione generale, di concerto col Ministero del Tesoro; nel quale caso i titoli pagati sono poi accettati dalle casse delle Direzioni provinciali come denaro.

Articolo 14.

I titolari degli uffizi e delle collettorie sono responsabili dei danni che possano derivare all'erario dello Stato dall'inosservanza per parte loro di qualunque disposizione relativa all'emissione ed al pagamento dei vaglia e dei titoli di credito, al servizio dei risparmi, alla custodia del denaro, al giro delle sovvenzioni ed ai versamenti.

Negli uffizi di prima classe i controllori sono responsabili, solidalmente coi titolari, qualora non eseguiscano quanto è prescritto dal precedente articolo 8.

Articolo 15.

Gli ufizi e le collettorie rendono conto delle proprie operazioni alla rispettiva Direzione provinciale ogni quindici giorni, od a periodi più brevi, quando sia ordinato.

In fine poi di ciascun mese compilano e spediscono un conto recapitolativo.

La Direzione provinciale verifica i singoli conti e li corregge quando occorra, dando partecipazione delle correzioni agli agenti interessati.

Articolo 16.

Le differenze a debito od a credito risultanti dai conti mensili sono riportate da un mese all'altro durante il corso di ciascun esercizio; ma in fine di questo i singoli conti debbono essere pareggiati, mediante versamenti o rimborsi a saldo.

Alle somme di cui qualche contabile rimanga debitore sono applicabili le disposizioni del successivo capo VIII.

Articolo 17.

Nel mese di agosto di ogni anno ciascun ufizio e ciascuna collettoria presenta il conto generale dell'esercizio precedente, comprendendovi separatamente le operazioni compiute durante l'esercizio stesso ed i resti anteriori.

Articolo 18.

In ogni caso di cambi di titolari di ufizi o di collettorie si compilano conti distinti, quindicinali, mensili ed annuali pei titolari cessanti, oltre ad appositi verbali di passaggio d'amministrazione. Cotali documenti debbono essere firmati dai titolari medesimi o dai loro aventi causa.

Qualora taluno di essi resulti creditore di qualche somma, la Direzione provinciale provvede tosto al relativo rimborso. Nel caso che risulti invece debitore ed il debito non sia tosto pareggiato, la Direzione generale procede contro di lui od i suoi aventi causa e contro i fideiussori, ai sensi dell'art. 69 del testo unico di legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª).

Un verbale deve essere pure compilato, previa ricognizione dello stato di cassa, in ogni caso di cambi di controllori negli ufizi di prima classe.

Articolo 19.

Le disposizioni del presente capo sono estese agli ufizi stabiliti all'estero, colla sola differenza che essi versano nella Cassa centrale e rendono conto direttamente alla Direzione generale delle Poste: la quale provvede all'invio delle sovvenzioni e dei rimborsi che possano occorrere agli ufizi stessi.

CAPO III.

Della gestione delle Direzioni provinciali.

Articolo 20.

Le Direzioni provinciali sono incaricate:

a) di emettere e pagare vaglia e di compiere operazioni di risparmio, al pari degli ufizi;

b) di emettere e pagare titoli di credito;

c) di provvedere al giro dei fondi nella rispettiva provincia;

d) di riepilogare i resoconti di tutti i contabili posti sotto la loro dipendenza e presentare un resoconto complessivo.

Articolo 21.

L'entrata delle Direzioni si compone dell'importo dei vaglia e dei titoli di credito che emettono, dei depositi di risparmio che ricevono, delle sovvenzioni che ottengono dalla Cassa centrale o da altre casse e dei versamenti degli ufizi e delle collettorie. L'uscita consiste nell'importo dei vaglia che pagano, dei titoli di credito che pagano ugualmente o che sono pagati per loro conto dagli ufizi dipendenti, dei rimborsi che eseguiscono su libretti di risparmio, delle sovvenzioni che mandano agli ufizi, alle collettorie o ad altre casse, e dei versamenti che operano nella Cassa centrale.

Articolo 22.

Il movimento dei fondi è affidato in ciascuna Direzione ad un cassiere; il quale è responsabile di tutte le somme introitate e pagate ed è vigilato da un controllore.

Articolo 23.

Nelle principali Direzioni i servizi dei vaglia e dei risparmi possono essere però separati dalla Cassa, formandone un Ufizio speciale; nel quale caso il titolare di questo rende conto in nome proprio e nel resto opera giusta le norme stabilite dal presente regolamento per gli altri ufizi.

Il controllore alla cassa estende la sua vigilanza all'ufizio medesimo.

In cotali Direzioni il cassiere non ha ingerenza nè responsabilità nel servizio dei vaglia ed in quello dei risparmi; salvo le eccezioni ammesse dalle rispettive istruzioni, od ordinate dalla Direzione generale.

L'emissione dei titoli di credito è riservata dovunque al cassiere, col concorso del direttore e del controllore o di chi ne faccia le veci.

Articolo 24.

Nelle ore serali, in cui la cassa o l'ufizio speciale dei vaglia stanno chiusi, può essere affidato in ogni Direzione ad un altro ufizio l'incarico del pagamento dei vaglia, con fondi somministrati giornalmente dal cassiere o dal capo dell'Ufizio speciale.

Il capo dell'ufizio delegato è responsabile delle sue operazioni e del denaro affidatogli e deve renderne conto il successivo mattino, versando l'eccedenza, se ve ne è, ed i titoli pagati al capo dell'ufizio delegante, il quale comprende l'importo dei titoli stessi nei propri resoconti.

Articolo 25.

In ciascuna Direzione debbono esistere due casse, denominate — *cassa corrente* e *cassa di deposito* —, per la custodia di tutti i fondi, compresi quelli dei proventi. La chiave della prima è tenuta dal cassiere; l'altra cassa è chiusa con triplice serratura a diversi ingegni e le chiavi ne sono affidate rispettivamente al cassiere, al controllore ed al direttore, od in loro assenza a chi legittimamente li rappresenti. Nelle direzioni di 1ª classe però la terza chiave è affidata invece al vicedirettore.

Nella cassa corrente non deve rimanere da un giorno all'altro veruna somma che ecceda il valore della cauzione del cassiere ed il fondo intero conservato nelle due casse non deve superare il limite determinato dalla Direzione generale. È vietato di lasciare qualunque somma fuori cassa.

Le casse di ciascuna Direzione debbono essere verificate una volta per mese dal direttore, in giorni non prestabiliti; indipendentemente dalle verificazioni straordinarie, che possono essere eseguite dai direttori stessi e dagli ispettori.

Articolo 26.

Oltre alla tenuta della chiave di cui nell'articolo precedente, i controllori sono in obbligo di assistere al ricevimento ed alla verificazione dei gruppi in arrivo, alla formazione e spedizione dei gruppi in partenza ed alla sistemazione serale dei conti; di accertarsi che non sieno con-

servate somme eccedenti il limite fissato dalla Direzione generale; di sottoscrivere tutti i documenti relativi alle operazioni delle casse da essi vigilate e degli uffizi speciali dei vaglia e risparmi, ove esistono; di curare la scrupolosa osservanza delle disposizioni riflettenti la custodia, l'impiego e la circolazione dei fondi e di adempiere quanto altro è prescritto dalle istruzioni relative ai singoli servizi.

Articolo 27.

Tanto i controllori, quanto i direttori provinciali possono essere chiamati a rispondere dei danni che fossero derivati all'Amministrazione per difetto di vigilanza da parte loro, e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico di legge per l'amministrazione e la Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª).

Articolo 28.

I cassieri delle Direzioni debbono tenere due registri, oltre a quelli comuni agli uffizi e alle collettorie per il rilascio e il pagamento dei vaglia e pel servizio dei risparmi, se hanno anche questi servizi, oltre agli altri loro imposti dalle relative istruzioni ed oltre al libretto dei titoli di credito emessi; cioè:

a) Registro giornaliero di cassa, ossia di entrata e di uscita;

b) Registro del movimento dei fondi nella cassa di deposito.

Sul primo inscrivono per ordine cronologico tutte le riscossioni e tutti i pagamenti di mano in mano che eseguiscono le une e gli altri.

Le somme però dei vaglia di ciascuna specie e dei titoli di credito emessi e pagati, non che quelle dei depositi e dei rimborsi per risparmi vi sono inscritte in complesso sera per sera.

Sul secondo notano le somme che passano nella cassa di deposito o che tolgono dalla medesima, ed i tre funzionari che ne tengono le chiavi firmano ad ogni operazione il registro che vi si conserva chiuso.

Articolo 29.

I controllori tengono un duplicato del giornale di entrata e di uscita, di cui nell'articolo precedente; più altro registro, sul quale si fa ogni sera il bilancio dell'entrata, dell'uscita e dei fondi disponibili e che deve essere sempre firmato anche dai cassieri.

Tengono inoltre i rimanenti registri prescritti dalle istruzioni relative ai singoli servizi.

Articolo 30.

In quelle Direzioni ove i cassieri sono incaricati eziandio dei servizi dei vaglia e dei risparmi eglino debbono assestare seralmente, sotto la propria responsabilità e col concorso dei controllori, i conti con tutti gli impiegati del loro Uffizio ai quali sieno affidati introiti o pagamenti, verificare le matrici dei libri di entrata, i registri dei pagamenti ed i relativi sommati e ritirare il denaro. Nel corso del giorno sono in obbligo inoltre di invigilare, perchè non rimangano a disposizione degli impiegati somme eccedenti i bisogni presumibili.

Nelle Direzioni invece ove i servizi dei vaglia e dei risparmi sono affidati ad un Uffizio speciale spetta al titolare del medesimo di eseguire quanto è qui sopra disposto.

Articolo 31.

Qualora manchino fondi per fare fronte alle esigenze del servizio, le Direzioni provinciali possono ottenere sovvenzioni dalla Tesoreria locale, giusta le norme stabilite di concerto fra la Direzione generale delle Poste ed il Ministero del Tesoro, dando in cambio vaglia equivalenti a favore del tesoriere centrale.

Nel caso che le Tesorerie non possano somministrare sovvenzioni, queste sono chieste alla Direzione generale, che le fa spedire dalla Cassa centrale o le provvede altrimenti.

I gruppi in arrivo sono ritirati e verificati dai cassieri, col concorso dei controllori. Nel caso che vi riscontrino differenze od irregolarità, essi compilano appositi verbali, come è prescritto per gli uffizi e per le collettorie dall'articolo 11; dopo di che i cassieri danno quietanza delle somme ricevute e se ne addebitano sul registro giornaliero di cassa, oppure ne rimborsano la cassa speditrice, a seconda degli ordini della Direzione generale.

Articolo 32.

Le Direzioni adoperano eziandio i fondi che ricevono dagli uffizi e dalle collettorie dipendenti, per provvedere ai bisogni del servizio.

I gruppi in arrivo sono rimessi ugualmente ai cassieri, col concorso dei controllori, e debbono essere tosto verificati in presenza di amendue, compilando appositi verbali nel caso di differenze o di altre irregolarità.

I gruppi che non possano essere verificati in giornata sono chiusi provvisoriamente nella cassa di deposito, prendendone memoria sul registro del movimento dei fondi nella cassa stessa.

Qualora qualche versamento comprenda ricevute di pagamenti in conto od a saldo di titoli di credito, oppure cedole del Debito Pubblico, mandati, ordini, buoni od altri recapiti pagati dagli uffizi o dalle collettorie per conto del Tesoro, le ricevute predette sono portate a discarico sul registro dei titoli di credito pagati nella Direzione; mentre le cedole e gli altri recapiti sono passati alla Tesoreria per ottenere in cambio vaglia del Tesoro o quietanze di versamento.

L'importo dei singoli versamenti pervenuti dagli uffizi e dalle collettorie è inscritto in entrata sul registro giornaliero di cassa, dandone quietanza.

Articolo 33.

I cassieri delle Direzioni sono incaricati di spedire le sovvenzioni occorrenti agli uffizi ed alle collettorie della rispettiva provincia ed anche ad uffizi ed a collettorie di altre provincie, giusta gli ordini della Direzione generale. Delle prime si accreditano sul registro giornaliero di cassa; delle seconde sono rimborsati con vaglia postali.

Articolo 34.

Nessuna sovvenzione può essere spedita, senza un ordine scritto dal Direttore o di chi ne faccia le veci. I gruppi sono formati in presenza del cassiere e del controllore, ciascuno dei quali firma la relativa fattura e li chiude col proprio suggello. I cassieri debbono procurarsi poi le quietanze degli uffizi e delle collettorie cui provvedon cotali sovvenzioni, tranne che ne sieno rimborsati con vaglia postali.

L'invio dei rimborsi ha luogo nel modo stabilito per le sovvenzioni, quando non possa essere fatto con vaglia.

Articolo 35.

I fondi eccedenti le somme che le Direzioni provinciali sono autorizzate a tenere in cassa devono essere versati man mano nella tesoreria provinciale, ritirando vaglia del tesoro a favore del cassiere centrale, oppure possono essere spediti in effettivo al cassiere stesso od alle casse di altre Direzioni, giusta gli ordini della Direzione generale.

I cassieri si accreditano di ogni versamento e debbono procurarsi la relativa quietanza dalla cassa destinataria, tranne che la Direzione generale abbia disposto per farla rimborsare con vaglia.

Articolo 36.

I cassieri di quelle Direzioni nelle quali non esiste un uffizio speciale dei vaglia e dei risparmi debbono consegnare ogni sera al controllore, che le passa al direttore, le note dei vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati nella giornata e delle operazioni di risparmio, coi relativi documenti. In principio di mese presentano poi il resoconto generale delle proprie operazioni del mese precedente, colle fatture originali dei versamenti ricevuti e colle quietanze delle sovvenzioni spedite.

Il resoconto comprende tutti gli introiti e i pagamenti operati dal primo all'ultimo giorno del mese, qualunque sia quello cui si riferiscano. La differenza a debito od a credito si riporta sempre nel mese successivo.

Nel mese di agosto di ogni anno i cassieri compilano e presentano il resoconto recapitolativo dell'esercizio precedente, comprendendovi le operazioni dell'esercizio stesso ed i resti anteriori.

In quelle Direzioni dove i servizi dei vaglia e dei risparmi sono affidati ad un uffizio speciale il cassiere comprende nei propri reso-

conti anche i versamenti dell'ufizio medesimo e le sovvenzioni che gli abbia somministrate; ma i resoconti dei vaglia emessi e pagati e delle operazioni di risparmio sono resi dal capo dell'ufizio speciale.

Articolo 37.

In ogni caso di cambi di cassieri si compilano resoconti distinti per il cassiere cessante e pel successore, oltre appositi verbali di passaggio d'amministrazione.

Un verbale deve essere pure compilato in ogni caso di cambi di controllori ed ogniqualvolta le chiavi della cassa di deposito passino da uno ad altro individuo.

Articolo 38.

Gli ufizi di computisteria delle Direzioni tengono un registro di conto corrente con tutti i contabili della provincia, verificano i resoconti dei medesimi, preparano quelli riassuntivi, invigilano il giro dei fondi ed accertano il regolare andamento del servizio in ciascun ufizio ed in ciascuna collettoria.

Qualora per difetto di vigilanza sieno avvenuti danni all'erario, i capi degli ufizi medesimi incorrono essi pure nella responsabilità di cui nell'articolo 27.

Articolo 39.

I direttori passano giornalmente all'ufizio di computisteria le note dei vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati e delle operazioni di risparmio compiute nella Direzione, ed ogni quindicina quelle degli ufizi e delle collettorie, le une e le altre corredate dei relativi documenti; ogni mese passano poi al detto ufizio di computisteria i resoconti del cassiere e dei titolari degli ufizi e delle colletterie.

Le note ed i resoconti sono tosto verificati e corretti quando occorra, dando avviso di ogni correzione al contabile interessato, e le diverse partite di debito e di credito sono inscritte sul registro di conto corrente.

Nel caso di ritardo per parte di qualsiasi contabile nella presentazione dei conti, il capo dell'ufizio di computisteria promuove dal direttore le disposizioni necessarie.

Articolo 40.

Le note ed i resoconti verificati debbono essere spediti alla Direzione generale nei tempi e modi prescritti, con tutti i documenti che li corredano, muniti della firma dell'impiegato verificatore.

Articolo 41.

Gli ufizi di computisteria compilano ogni mese e spediscono alla Direzione generale un resoconto, corredato di quelli dei contabili della provincia, nel quale sono riassunte le operazioni dei contabili stessi, compiute durante il mese precedente. Nel mese di agosto di ciascun anno compilano poi il resoconto riassuntivo generale dell'esercizio scaduto e lo spediscono ugualmente alla Direzione generale, assieme a quelli degli ufizi e delle collettorie.

CAPO IV.

Della gestione dei Consolati all'estero.

Articolo 42.

I Consolati ammessi al servizio dei vaglia rendono conto direttamente alla Direzione generale delle Poste, a periodi diversi, giusta le istruzioni della medesima, del movimento dei vaglia emessi a loro ordine, giusta il Regio decreto del 10 febbraio 1876, n. 2958 (Serie 2ª).

Articolo 43.

I Consolati si addebitano su ciascun conto dell'importo dei vaglia che alienano e delle relative tasse; si accreditano dei vaglia che pagano e della partecipazione loro spettante sulle tasse stesse.

Articolo 44.

Con ogni conto i Consolati debbono spedire alla Direzione generale una cambiale a suo ordine, a scadenza non maggiore di quindici giorni, salvo le eccezioni ammesse dall'art. 6 del R. decreto menzionato nel precedente art. 42, che rappresenti il preciso importare del loro debito e sia pagabile in moneta d'oro. Una seconda di cambio deve essere spedita col corriere successivo.

Articolo 45.

I consoli sono responsabili, solidalmente coi vice-consoli, ove questi esistono, dei vaglia loro somministrati in bianco e dei fondi che introitano.

Sono responsabili inoltre dei danni che possano derivare all'erario dello Stato per loro colpa nella scelta dei mezzi per l'invio dei fondi stessi, oppure per ritardo nella spedizione di questi.

Articolo 46.

Nel caso di cambi di titolari di Consolati si redigono appositi verbali di passaggio d'amministrazione. I consoli cessanti debbono saldare però il proprio debito, senza alcuna ingerenza dei loro successori; i quali sono responsabili soltanto dei vaglia non ancora alienati, che ricevono in consegna.

Articolo 47.

Spetta alla Direzione generale di curare il versamento al Tesoro dello Stato dell'importo delle tasse riscosse nei Consolati pel rilascio dei vaglia, e di regolare mediante mandati commutabili in quietanze le ritenute in conto della partecipazione cui i consoli hanno diritto.

Articolo 48.

I resoconti generali dei singoli Consolati sono compilati per ciascun esercizio dalla Direzione generale e fatti accettare dai Consoli. Comprendono gli introiti ed i pagamenti effettuati, non che i versamenti giunti alla Direzione generale medesima a tutto il mese di giugno. I residui debiti o crediti sono riportati nell'esercizio successivo.

Qualora nel corso di un esercizio si sieno succedute più persone nella direzione di un Consolato si compilano conti distinti.

CAPO V.

Dei rapporti colle Amministrazioni estere.

Articolo 49.

La contabilità colle Amministrazioni estere, colle quali esiste un cambio di vaglia, è concentrata nella Direzione generale delle Poste.

Ciascuna Amministrazione manda ogni mese all'altra il resoconto dimostrativo dell'importo dei vaglia cambiati durante il mese precedente e della partecipazione che rispettivamente si debbono sulle relative tasse.

Articolo 50.

Il bilancio dei conti è fatto a periodi mensili o trimestrali, a norma delle relative convenzioni, e l'Amministrazione debitrice paga a quella creditrice l'importo del proprio debito.

Articolo 51.

Il pagamento dei saldi può essere fatto mediante gruppi in effettivo, oppure mediante cambiali, o mediante cessione di crediti equivalenti per altre contabilità o verso altre Amministrazioni.

Articolo 52.

Spetta alla Direzione generale l'incarico di versare al Tesoro l'importo pagato dalle Amministrazioni corrispondenti per tasse dovute all'Amministrazione italiana; e così pure i profitti eventuali risultanti dal corso dei cambi.

Nel caso invece che sieno dovuti rimborsi per tasse ad Amministrazioni estere, si provvede ai relativi pagamenti per cura della Cassa centrale, che ne è rimborsata con mandati sul corrispondente capitolo del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici. Nello stesso modo è provveduto per le perdite eventuali resultanti dal corso dei cambi.

Articolo 53.

I conti mensili o trimestrali delle Amministrazioni estere sono riassunti per cura della Direzione generale delle Poste in un solo prospetto per ciascun esercizio.

Sul medesimo debbono figurare rispettivamente a debito ed a credito i vaglia pagati dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno

seguente. I saldi dovuti a tutto quel giorno e non pagati sono riportati nel prospetto dell'esercizio successivo.

CAPO VI.

Delle attribuzioni della Direzione generale.

Articolo 54.

Nella Direzione generale delle Poste il servizio dei vaglia e dei titoli di credito è affidato ad una Divisione amministrativa.

L'ufizio di ragioneria ne riscontra le operazioni, riassume e tiene in evidenza i risultati finali dei conti.

Pel servizio dei risparmi provvede il regolamento approvato con Regio Decreto del 9 dicembre 1875, n. 2810 (Serie 2ª).

Articolo 55.

Spettano alla Divisione amministrativa le seguenti attribuzioni:

a) L'emanazione delle disposizioni di massima e la trattazione di tutti gli affari in genere;

b) La vigilanza sugli agenti dell'Amministrazione e la tutela in via amministrativa e giudiziale degl'interessi dell'erario;

c) Il movimento dei fondi, la riscossione di cambiali, di crediti e gli atti relativi;

d) L'esame e la verificazione dei vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati, nello scopo di accertare gli obblighi ed i diritti dell'Amministrazione nei suoi rapporti coi proprii contabili e col pubblico;

e) La duplicazione e la rinnovazione dei vaglia e dei titoli di credito, rispettivamente smarriti o scaduti;

f) La revisione dei resoconti di tutti gli agenti e corrispondenti dell'Amministrazione;

g) La tenuta dei conti correnti coi contabili, corrispondenti e debitori dell'Amministrazione e di tutte le scritture dimostrative delle emissioni dei vaglia e dei titoli di credito, dei pagamenti e del giro dei fondi;

h) La compilazione dei resoconti generali amministrativi e la revisione dei conti giudiziali.

Articolo 56.

La ragioneria ha le seguenti attribuzioni:

a) La sorveglianza della Cassa centrale;

b) La riprova delle regolarità della revisione dei vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati;

c) Il riscontro dei vaglia e dei titoli di credito che si rinnovano;

d) La tenuta, con metodo di scrittura doppia, della contabilità generale dei vaglia e dei titoli di credito, non che di quella dei risparmi, in quanto questa è collegata con l'altra.

Articolo 57.

Il movimento materiale dei fondi è affidato al cassiere centrale, il quale dipende dal capo della Divisione amministrativa e rende conto mensilmente delle proprie operazioni. Egli non può riscuotere o pagare veruna somma, nè compiere altre operazioni, senza un ordine del capo di Divisione, vidimato dalla ragioneria. Può essere autorizzato a trarre e pagare vaglia ed a fare operazioni di risparmio, giusta le norme che regolano i servizi stessi negli uffizi di posta.

Articolo 58.

L'opera del cassiere è continuamente vigilata da un controllore, scelto dal direttore generale fra gli impiegati della ragioneria.

Il controllore deve assistere a tutte le operazioni, firmare le fatture, le quietanze ed ogni altro documento relativo al servizio della Cassa.

Le tre chiavi della cassa di deposito sono affidate rispettivamente al cassiere, al capo della Divisione amministrativa ed al capo della ragioneria od a delegati di essi, approvati dal direttore generale.

Le verificazioni di cassa sono eseguite almeno una volta per mese, in giorni non prestabiliti, da ispettori designati dal direttore generale.

Sono applicabili alla Cassa centrale le disposizioni dei precedenti articoli 25, 26, 28 e 29, in quanto non è altrimenti disposto nel presente regolamento.

Articolo 59.

Le cambiali che giungano alla Direzione generale sono rimesse per la riscossione al Ministero del Tesoro ed al Ministero stesso sono chieste quelle che occorrano per pagamenti da eseguirsi all'estero.

È in facoltà della Direzione generale di valersi delle cambiali in arrivo per operare pagamenti ad Amministrazioni estere o di affidarne la riscossione a cassieri di Direzioni provinciali, che abbisognino di fondi.

Il movimento delle cambiali deve risultare da un conto speciale.

Articolo 60.

Le note dei vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati da qualunque agente o corrispondente dell'Amministrazione giungono alla divisione amministrativa. Questa verifica se ciascuno si sia addebitato ed accreditato rispettivamente dei vaglia e titoli di credito emessi o pagati pel loro reale importo, e se abbia riscosso le tasse a dovere; inoltre riconosce quali fra i vaglia emessi sieno stati estinti e quali sieno le somme man mano pagate in conto di ciascun titolo di credito.

Le somme dei vaglia non pagati e quelle rimaste disponibili su titoli di credito sono inscritte sopra apposito registro, dopo la scadenza degli uni e degli altri.

Articolo 61.

La divisione amministrativa compila mensilmente un riassunto generale dei vaglia di ciascuna specie e dei titoli di credito emessi e pagati e lo passa alla ragioneria.

I riassunti debbono dimostrare che le somme dei vaglia di ciascuna specie e dei titoli di credito pagati corrispondano a quelle degli emessi, tenuto conto dei residui rimasti da pagare.

Articolo 62.

Le differenze, che risultano dall'esame delle note dei vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati, danno luogo a rettificazioni.

Queste si operano mediante note compilate dalla Divisione amministrativa e vidimate dalla Ragioneria, in base ai riassunti di cui nell'art. 61.

Articolo 63.

Le rettificazioni a debito od a credito di Consolati e di Amministrazioni estere sono partecipate ai Consoli ed alle Amministrazioni interessate; ed il relativo importo va in aggiunta od in deduzione del debito risultante dai conti susseguenti.

Le note di rettificazioni a debito od a credito di contabili dell'interno sono rimesse alle Direzioni provinciali, con incarico di riscuotere il saldo dai contabili debitori e di rimborsare i contabili creditori, operando per conto di apposito contabile, istituito nella Direzione generale.

Quelle relative ad Ufizi stabiliti all'estero sono spedite direttamente agli Ufizi stessi.

Articolo 64.

Quando le note ritornano alla Direzione generale l'agente contabile delle rettificazioni provvede alla regolazione dei suoi conti colle Direzioni provinciali e cogli ufizi stabiliti all'estero; versa nella cassa centrale la differenza finale a debito, se ve ne è, oppure è rimborsato di quella a credito.

La contabilità delle rettificazioni fa parte delle scritture generali, e le relative somme sono portate complessivamente sui conti in aggiunta a quelle di ciascuna specie di vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati od in diminuzione, a seconda dei casi.

Articolo 65.

I vaglia non pagati ed i titoli di credito non pagati o pagati soltanto in parte debbono risultare dal registro di cui nell'articolo 60.

Le domande di rinnovazione giungono alla Divisione amministrativa, la quale riconosce se possono essere ammesse, e, previo esame delle medesime per opera della Ragioneria, rilascia in sostituzione dei vaglia

scaduti nuovi vaglia, che debbono essere sottoscritti dai capi di amendue gli uffizi o da loro delegati, approvati dal Direttore generale.

Pel pagamento o pel rimborso di somme dovute su titoli di credito è provveduto ugualmente mediante vaglia.

Articolo 66.

I vaglia emessi in cambio di altri vaglia o di titoli di credito scaduti figurano nella contabilità generale come vaglia nuovi; mentre i vaglia ed i titoli di credito precedenti si considerano come annullati e si conteggiano fra i pagati.

Articolo 67.

I resoconti di tutti gli agenti e corrispondenti dell'Amministrazione sono verificati dalla Direzione amministrativa nelle partite dei vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati, colla scorta dei riassunti compilati ai sensi dell'articolo 61; mentre nelle partite relative al servizio dei risparmi lo sono dagli ufizi competenti.

I conti dei diversi agenti e corrispondenti debbono perfettamente corrispondere fra loro nei rispettivi risultati, quanto al giro dei fondi. Nel caso di differenze si ricorre ai documenti originali che corredano ciascun resoconto, si operano le opportune rettificazioni e si partecipano agli interessati.

Articolo 68.

La divisione amministrativa prepara per ciascun mese un resoconto generale e lo comunica al direttore della ragioneria.

Ciascun resoconto deve dimostrare gli importi:

a) Dei vaglia e dei titoli di credito rimasti in circolazione a tutto il mese precedente;

b) Degli emessi durante il mese cui ciascun conto si riferisce;

c) Dei pagati durante il mese stesso;

d) Dei depositi ricevuti e dei rimborsi operati nel servizio dei risparmi.

La differenza fra l'entrata e l'uscita per vaglia e titoli di credito rispettivamente emessi e pagati deve corrispondere a quella dei vaglia e dei titoli di credito rimasti in circolazione, in conformità dei registri dei vaglia e dei titoli rinnovabili e dei riassunti di cui nello art. 61.

La differenza fra l'entrata, compresi i riporti del mese precedente, e l'uscita pel servizio dei risparmi deve corrispondere a sua volta ai risultati del conto corrente colla Cassa dei depositi e prestiti, tenuto dagli ufizi competenti.

La somma infine dei fondi esistenti nelle diverse casse, riunita alla somma dei crediti dell'Amministrazione, sotto deduzione di quella dei debiti, deve bilanciare l'importo dei vaglia e dei titoli non pagati.

Articolo 69.

Nel mese di ottobre di ciascun anno la Divisione amministrativa deve avere compilato e passato alla Ragioneria il resoconto generale dell'esercizio precedente.

Cotale resoconto comprende i residui resultanti dal conto anteriore, dimostra tutte le operazioni compiute durante l'esercizio cui si riferisce ed i residui attivi e passivi, da riportarsi nell'esercizio successivo.

Articolo 70.

Dal resoconto stesso deve risultare la somma dei vaglia e dei titoli di credito incorsi in prescrizione, ai sensi dell'articolo 35 della legge in data del 5 maggio 1862, n. 604, dell'articolo 13 di quella in data del 23 giugno 1873, n. 1442 (serie 2ª), e delle convenzioni in vigore colle amministrazioni estere.

La somma stessa è fatta pagare dalla Cassa centrale mediante un ordine regolare ed è compresa fra i proventi ordinari dell'Amministrazione delle Poste.

Articolo 71.

Il resoconto annuale dei vaglia e dei titoli di credito deve essere unito al resoconto generale dello Stato, giusta il disposto dell'art. 71 del testo unico di legge per l'amministrazione e per la contabilità generale, approvato con Regio decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª).

CAPO VII.

Del rendimento dei conti giudiziali.

Articolo 72.

Tutti gli agenti dell'Amministrazione sono tenuti a presentare il conto giudiziale della propria gestione per ciascun esercizio; il quale conto è quello stesso indicato nel precedente articolo 17.

Ciascun conto comprende la gestione personale del contabile che lo presenta.

Ove però per congedo, malattia od altra causa qualunque un contabile abbia affidato temporaneamente il servizio ad altra persona, sotto la propria responsabilità, egli comprende nel proprio conto anche le operazioni compiute dalla persona da cui fu sostituito.

Nel caso di morte o di interdizione di un contabile il conto è reso dai suoi eredi o legittimi rappresentanti.

Articolo 73.

Il conto di ciascun esercizio deve essere presentato nel mese di agosto successivo al termine dell'esercizio stesso; fatta eccezione per quei contabili che abbiano cessato dal servizio nel corso del detto esercizio, i quali sono tenuti a presentarlo entro tre mesi dal giorno della loro cessazione.

I contabili degli ufizi e delle collettorie dell'interno lo rimettono alla Direzione provinciale rispettiva, che raccoglie tutti i conti degli ufizi e delle collettorie della provincia, li verifica, li vidima, li riepiloga e li unisce a quello del proprio cassiere, per poi inoltrarli alla Direzione generale.

Gli altri contabili lo presentano direttamente a quest'ultima.

Articolo 74.

Qualora qualche contabile od i suoi eredi o rappresentanti non presentino il proprio conto in tempo utile, questo è fatto compilare d'ufizio, ed il contabile od i suoi rappresentanti od aventi causa sono invitati a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine da stabilirsi.

Si avrà come riconosciuto il conto, se il contabile od i suoi rappresentanti od aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso.

Articolo 75.

Tutti i conti debbono essere riveduti e certificati conformi alle proprie scritture dalla divisione amministrativa nella Direzione generale delle Poste, e debbono essere vidimati dal direttore della Ragioneria e dal direttore generale o da loro delegati.

Articolo 76.

La divisione amministrativa riassume i risultati di tutta la gestione in un unico prospetto, dal quale deve risultare l'intiero giro bancario.

Il prospetto è corredato dei seguenti allegati:

a) Dimostrazione dell'importo dei vaglia delle singole specie e dei titoli di credito non pagati in fine dell'esercizio precedente;

b) Dimostrazione delle riscossioni e dei pagamenti, durante l'esercizio cui i conti si riferiscono, nelle Direzioni provinciali, negli ufizi, nelle collettorie e nei consolati;

c) Riepilogo dei conti correnti colle Amministrazioni estere;

d) Estratto del conto corrente col Ministero del Tesoro per la riscossione di cambiali;

e) Estratto del conto corrente colla Cassa dei Depositi e Prestiti pel servizio dei risparmi;

f) Dimostrazione delle rinnovazioni di vaglia e di titoli di credito operate durante l'anno e dei versamenti fatti al Tesoro dello Stato per vaglia e titoli di credito incorsi in prescrizione;

g) Copie, debitamente riepilogate, dei riassunti di cui nell'articolo 61, per provare che le somme accreditate ai diversi agenti e corrispondenti per vaglia e titoli di credito pagati durante l'esercizio bilanciano le emissioni dell'esercizio stesso ed i residui dell'esercizio precedente, tenuto calcolo dei nuovi residui da trasportarsi all'esercizio successivo;

h) Dimostrazione dell'importo dei vaglia e dei titoli di credito non pagati, nè rinnovati in fine dell'esercizio, e da trasportarsi all'esercizio successivo;

i) Dimostrazione di tutti i debiti e crediti dell'Amministrazione, colla indicazione delle disposizioni date e dei risultati ottenuti per la riscossione dei crediti medesimi.

Articolo 77.

Il prospetto riassuntivo di cui nell'articolo precedente, coi suoi allegati, deve essere comunicato alla ragioneria della Direzione generale delle Poste, per essere vidimato e certificato conforme nei risultati finali alle sue scritture; dopo di che è inoltrato alla Corte dei conti, assieme ai resoconti di tutti i contabili.

A corredo ed a giustificazione dei resoconti stessi devono essere unite le note originali dei vaglia emessi e pagati durante l'esercizio dalle Direzioni, dagli uffizi e dalle collettorie.

Articolo 78.

Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione o di danno cagionato all'erario, per fatto o per omissione imputabili a colpa o negligenza di qualche contabile, può essere promosso un giudizio speciale immediato, ai sensi dell'articolo 69 del testo unico di legge per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto del 17 febbraio 1884, numero 2016 (Serie 3ª).

Articolo 79.

Nei prospetti riassuntivi sono comprese anche le partite riflettenti i conti dei contabili sui quali la Corte dei conti abbia deciso con giudizi speciali, affinchè risulti la dimostrazione di tutto il giro bancario.

CAPO VIII.

Della riscossione di debiti accertati a carico di contabili, di altri agenti postali o di terzi.

Articolo 80.

I debiti accertati amministrativamente o stabiliti giudiziariamente dalla Corte dei conti a carico di contabili o di altri agenti dell'Amministrazione sono riscossi per opera della Direzione generale delle Poste.

La Direzione generale medesima cura anche la riscossione delle somme dovute da persone estranee all'Amministrazione, in dipendenza di sentenze dei Tribunali ordinari.

Le relative partite rimangono nelle sue scritture per cinque esercizi interi, oltre a quello cui si riferiscono, cioè fino a che possa essere definitivamente liquidata la contabilità di quel dato esercizio e possa essere versato al Tesoro l'importo dei vaglia non pagati, giusta il disposto dall'articolo 70 del presente regolamento.

Articolo 81.

Le somme condonate a contabili o ad altri agenti, per determinazione della Corte dei conti, sono conservate del pari nelle scritture dell'Amministrazione per tutto il periodo indicato nell'articolo precedente.

Articolo 82.

Le somme man mano riscosse debbono essere versate nella Cassa centrale, previi ordini regolari ai sensi dell'articolo 57, ed il cassiere se ne dà debito nei propri conti.

Articolo 83.

Quando sia trascorso il termine di cui nell'articolo 81, le somme rimaste a riscuotere saranno rimborsate all'Amministrazione e versate nella Cassa centrale, mediante mandati sull'apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici.

I mandati saranno emessi in seguito a decreti ministeriali, regolarmente documentati.

Articolo 84.

Appena ottenuto il rimborso di ciascuna somma saranno trasportate sui campioni demaniali quelle per cui esista un debitore, a carico del quale sia stata pronunziata sentenza di condanna.

Le somme state condonate a contabili, e che non risultino giudizialmente dovute da estranei all'Amministrazione, saranno eliminate dalle scritture.

Nella dimostrazione dei debiti e dei crediti, di cui nel § *i* del precedente articolo 76, sarà dato conto dei rimborsi ottenuti, dei trasporti sui campioni demaniali e della eliminazione di qualsiasi somma.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. Saracco.

Il Ministro delle Finanze interim del Tesoro
A. Magliani.

Il N. **4868** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli avvisi della Commissione Consultiva per la pesca, nelle sedute del 26 e 28 febbraio 1884 e 28 marzo 1886;

Viste le deliberazioni 9 agosto 1886 e 12 luglio 1887 della Deputazione provinciale di Brescia;

Viste le deliberazioni 13 settembre 1886 e 10 giugno 1887 del Consiglio Comunale di Brescia;

Viste le deliberazioni dei Comuni di Anfo, Breno, Darfo. Desenzano sul Lago, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gargnano, Iseo, Manerba, Pisogne, Sale Marasino, Tignole, della Camera di Commercio, dell'Ateneo, del Club Alpino e del Comizio Agrario di Brescia;

Vista la legge del 25 giugno 1885 n. 3162;

Sulla proposta del nostro Ministro per gli affari dell'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita in Brescia una stazione di piscicoltura a spese del Governo e col concorso della provincia, dei comuni e degli altri corpi morali di sopra indicati;

Essa ha per iscopo:

1. Di concorrere al ripopolamento dei laghi e dei fiumi, mercè l'allevamento e la diffusione di opportune specie di pesci, previ i necessari studi delle condizioni essenziali di buona riuscita;

2. D'iniziare e condurre tutti quegli studi ed esperienze che possano giovare alla piscicoltura;

3. Di propagare mediante scritti e conferenze le buone pratiche della pesca e della piscicoltura, ed i risultati dei lavori e delle esperienze eseguite.

Art. 2. Provvedono alle spese d'impianto della stazione: Il Governo con lire quattordicimila quattrocento, la provincia, i comuni e gli altri corpi morali di cui sopra con lire 9,600.

Il Comune di Brescia cede inoltre gratuitamente l'acqua della Cancorella e l'area sulla quale deve impiantarsi la stazione.

Art. 3. Alle spese di mantenimento il Governo concorre con lire dodicimila novecento settantasei annue e la provincia, i comuni e la Camera di Commercio di Brescia con lire 3314 annue. Le quote a carico del Governo sono prelevate dai fondi iscritti al cap. 15 dello stato di previsione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dell'anno corrente e nei corrispondenti degli anni successivi.

Art. 4. Il personale della stazione si compone di un direttore con l'annuo stipendio di lire tremilacinquecento e di un inserviente con l'annuo stipendio di lire settecentoventi.

Art. 5. La stazione sarà costruita in conformità al progetto approvato dalla Commissione Consultiva per la pesca nella seduta 12 marzo 1886.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1887.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli* : ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina.*

Con RR. decreti del 7 agosto 1887:

Sopranis cav. Alfredo, commissario capo di 1ª, promosso al grado di direttore di Commissariato.

Lccaldano cav. Nicola, Ferraro cav. Gio, Razzetti cav. Enrico, commissari capi di 2ª classe, promossi al grado di commissari capi di 1ª classe.

Ribaud cav. Giuseppe, Boggiano cav. Gio. Girolamo, Peirano cav. Giuseppe, Pasca cav. Raffaele, Campanile cav. Giuseppe, Squillace cavaliere Carlo, Boyer cav. Giacomo, Cestino cav. Enrico, Calafiore cav. Domenico, commissari di 1ª classe, promossi al posto di commissari capi di 2ª classe.

Nava Giordano, Lori Zenone, Della Valle Domenico, Fergola Giacinto, Micheletti Olinto, Rimassa Gaetano, Greco Ignazio, Massa Antonio, De Lozza Ercole, commissari di 2ª classe, promossi al grado di commissari di 1ª classe.

Costantino Alfredo, Del Giudice Giulio, Masola Riccardo, commissari di 2ª, promossi al grado di commissari di 1ª.

Grillo Ester, Serravalle Vittorio, giovani borghesi, nominati, in seguito ad esame di concorso, allievi commissari nel corpo di Commissariato militare marittimo.

Con R. decreto del 23 giugno 1887:

Berghinz Ettore, Fusarini Beniamino e Molà Vittorio, allievi della R. Accademia navale, nominati allievi ingegneri nel Corpo del genio navale.

Con R. decreto del 26 giugno 1887:

Reale cav. Nicola, capo tecnico principale di 3ª classe nel personale civile tecnico della R. Marina (categoria fonditori), trasferito alla categoria calderai.

Rubietti cav. Carlo, capo tecnico principale di 1ª classe nel personale civile tecnico della R. Marina (categoria congegnatori), trasferito alla categoria disegnatori.

Savarese Luigi, capo tecnico di 2ª classe nel personale civile tecnico della R. Marina, collocato a riposo, per motivi di salute, in seguito di sua domanda.

Savignone cav. Giuseppe, capo tecnico principale di 2ª classe (categoria disegnatori), promosso capo tecnico principale di 1ª classe.

Buonifacio Francesco, capo tecnico di 2ª classe (categoria disegnatori), promosso capo tecnico di 1ª classe.

Baio Eugenio, Goffi Valentino e Rovere Francesco, sotto capi tecnici (categoria disegnatori), promossi capi tecnici di 2ª classe.

Jafrate Giuseppe, capo tecnico di 1ª classe (categoria fonditori) promosso capo tecnico principale di 3ª classe a datare dal 1º luglio 1887.

Cavaliere Francesco, capo tecnico di 2ª classe (categoria fonditori), promosso capo tecnico di 1ª classe a datare dal 1º luglio 1887.

Con RR. decreti del 10 luglio 1887:

Conti cav. Gio. Battista, capitano di fregata in servizio ausiliario, inscritto col proprio grado nella riserva navale.

Schellini cav. Carlo, capitano di corvetta id. id., id. id.

Simola Solinas cav. Gavino, medico capo di 1ª classe a riposo, id. id.

Villani Giuseppe, capitano di lungo corso, nominato tenente di vascello.

Fontanella Emilio, id. id., nominato sottotenente di vascello.

Spinella Pasquale, id. id., id. id.

Gentile Domenico, già capo timoniere di 2ª classe, nominato guardiamarina nella riserva navale.

Del Contessa Adolfo, già capo di timoneria di 3ª classe, id. id.

Zicavo Battista, già capo cannoniere di 3ª classe, id. id.

Bizzarri Carlo, già capo timoniere di 3ª classe, id. id.

Guardigli Domenico, id. id., id. id.

Righetti Ciriaco, già 2º capo timoniere, id. id.

Maestrale Francesco, già aiutante di 1ª classe, nominato allievo commissario nella riserva navale.

Nicastro Gaetano, già capo furiere di 1ª classe, id. id.

Trapani Giovanni, id. id., id. id.

Cuocolo Pasquale, id. id., id. id.

Carcaterra Giuseppe, id. id., id. id.

Sasso Vincenzo, id. id., id. id.

Andreassi Pasquale, già capo furiere di 2ª classe, id. id.

Botto Lorenzo, id. id., id. id.

Olivari Erasmo, id. id., id. id.

Garritani Pasquale, id. id., id. id.

De Maria Carlo, già capo furiere di 3ª classe, id. id.

De Stefanis, id. id., id. id

Giaquinto, id. id., id. id.

Con RR. decreti del 19 giugno 1887:

Caiati Paolo, medico borghese, nominato medico di 2ª classe nella riserva navale.

Con RR. decreti del 26 giugno 1887:

De Bonis cav. Giuseppe, capo macchinista di 1ª classe, promosso al grado di capo macchinista principale.

Assante Salvatore, Caruso Stefano, Bonom Giuseppe e Sanguinetti Giacomo, capi macchinisti di 2ª classe, promossi al grado di capi macchinisti di 1ª classe.

Cacciuolo Pasquale, Ferrarone Carlo, Maggio Domenico, Buffa Giovanni, Ottino Angelo, Carnevale Antonio, Ienco Federico, Ricci Gio. Batt., Volpe Clemente, Montolivo Gio. Batt., Ottalevi Onorio e Clerico Giovanni, sotto capi macchinisti, promossi al grado di capi macchinisti di 2ª classe.

Ornano Antonio, Montaldo Gaetano, Gardella Gerolamo, Ferrari Paolo, Lovatelli Angelo, Donati Giuseppe, Della Casa Giovanni e Biaggi Pasquale, macchinisti di 1ª classe nel Corpo RR. equipaggi, nominati sotto capi macchinisti nel Corpo del Genio navale.

D'Ovidio cav. Giuseppe e Maurandi cav. Enrico, medici capi di 2ª classe, promossi al grado di medici capi di 1ª classe.

Accardi cav. Stefano, Basso Arnoux cav. Luigi, Rotondaro cav. Vincenzo ed Abbamondi cav. Gio. Battista, medici di 1ª classe, promossi al grado di medici capi di 2ª classe.

Tanferna Gabriele, Marchi Giuseppe, Boeri Ermanno e Benevento Raffaele, medici di 2ª classe, promossi al grado di medici di 1ª classe.

Salinas cav. Luciano, farmacista principale a lire 3000, promosso farmacista capo di 1ª classe a lire 4000.

Marano cav. Napoleone, farmacista principale a lire 3000, promosso farmacista capo di 2ª classe a lire 3500.

Vincenti Salvatore, farmacista principale a lire 3000, promosso farmacista capo di 2ª classe a lire 3500.

Agosti Giuseppe, farmacista di 1ª classe a lire 2500, promosso farmacista di 1ª classe a lire 3000.

Lucchini Antonio, farmacista di 1ª classe a lire 2500, promosso farmacista di 2ª classe a lire 2500.

Crisafulli Michele, farmacista di 1ª classe a lire 2500, promosso farmacista di 2ª classe a lire 2500.
Ercolani Vittorio, farmacista di 2ª classe a lire 2000, promosso farmacista di 2ª classe a lire 2500.
De Vio Adolfo, farmacista di 2ª classe a lire 2000, promosso farmacista di 3ª classe a lire 2000.
Bastiani Adriano, farmacista di 2ª classe a lire 2000, promosso farmacista di 3ª classe a lire 2000.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DI PUBBLICA SICUREZZA

È aperto un concorso per l'ammissione a 40 posti di alunno di prima categoria ed a 100 di seconda nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, giusta le norme stabilite dai RR. decreti 10 novembre 1884, n. 2758 (Serie 3ª), e 28 gennaio 1886, n. 3654 (Serie 3ª).

Le domande di ammissione dovranno essere dirette al Ministero, sempre per mezzo dei signori prefetti delle provincie ove hanno domicilio gli aspiranti, non piu tardi del 1º ottobre 1887, e nelle medesime i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di accettare, in caso di nomina al posto di alunno, qualunque residenza.

Non si terrà conto delle domande precedentemente presentate, o di quelle che non prevenissero al Ministero per mezzo delle Prefetture.

Ogni aspirante dovrà unire all'istanza i documenti, conformi alle prescrizioni dolla legge sul bollo, comprovanti:

a) Di essere cittadino italiano;

b) Di aver compiuto gli anni 20 e di non aver superato i 30;

c) Di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

d) Di aver tenuto sempre regolare condotta e di non aver subito condanne nè criminali nè correzionali;

e) Di essere dotato di costituzione robusta esente da difetti o da imperfezioni fisiche.

Gli aspiranti alla prima categoria dovranno esibire il diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una della Università del Regno, ovvero il diploma originale della Scuola di scienze sociali in Firenze.

Gli aspiranti agli impieghi di seconda categoria, la licenza di Liceo o di Istituto tecnico, oppure il certificato di aver compiuta lodevolmente, in uno dei Collegi od Accademie militari i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata.

I sotto-ufficiali provenienti dall'Arma dei RR. carabinieri, o dall'esercito, anche quando abbiano superati i 30 anni ma non i 35, sempre che siano forniti della licenza di Ginnasio o di Scuola tecnica ed abbiano gli altri requisiti prescritti, potranno essere ammessi agli esami per la seconda categoria.

Qualora non fosse sufficiente il numero dei candidati di seconda categoria provvisti dei detti titoli di studio potranno essere anche ammessi al concorso coloro che presentino il diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Gli aspiranti, tanto di prima che di seconda categoria, dovranno provare con regolare documento di avere una sufficiente cognizione della lingua francese.

Invece degli anzidetti tassativi documenti non se ne ammettono altri equipollenti, e nessuna eccezione in proposito può esser fatta a quanto è prescritto dall'accennato R. decreto 10 novembre 1884.

Gli aspiranti per mezzo delle rispettive Prefetture, riceveranno avviso dell'esito della loro domanda.

Per l'ammissione dovranno sostenere esami scritti ed orali, i quali verseranno sulle materie contenute nel programma, approvato con decreto ministeriale del 28 novembre 1884, che si riporta in seguito.

Le prove scritte saranno date nei capoluoghi di provincia da stabilirsi, e nel mese e giorni che saranno poi indicati con altro avviso.

Gli esami orali avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'Interno, nei giorni che verranno fatti conoscere ai candidati che avranno superate le prove per iscritto.

Gli aspiranti che dichiareranno di essere pratici della telegrafia elettrica e di volerne dar prova sosterranno il corrispondente esame innanzi ad una Commissione speciale nei modi che saranno indicati dal Ministero.

L'esame verserà sulla pratica trasmissione e ricezione dei dispacci

Riportandone approvazione, i punti conseguiti saranno aggiunti agli altri ottenuti per gli esami scritti ed orali, nel solo caso che il candidato li abbia superati.

Gli aspiranti che negli esami avranno ottenuta la idoneità saranno nominati alunni sino a concorrenza del numero dei posti pel quale fu aperto il concorso, e saranno classificati secondo l'ordine di merito, tenuto conto anche delle risultanze dell'esame di telegrafia. A parità di voti sarà preferito quello maggiore di età.

Gli alunni dovranno sottoporsi alla pratica gratuita di sei mesi almeno in una Questura od in un ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza.

Nel solo caso in cui sieno destinati dal Ministero fuori della loro provincia a supplire impiegati mancanti nel ruolo normale può essere loro accordata una indennità mensile non maggiore di lire 100.

Terminato il tirocinio gli alunni che avranno dato prova di attitudine e di zelo nel servizio, congiunti a condotta regolare, riceveranno dai Prefetti, da cui dipendono, un certificato, nel quale sarà esplicitamente dichiarato se hanno dimostrato di possedere i requisiti necessari ad un buon funzionario di Pubblica Sicurezza, ed in base a tale dichiarazione saranno chiamati a dare un saggio pratico di idoneità.

Ottenuta l'idoneità gli alunni saranno nominati secondo la graduatoria di ammissione, vice-ispettore di 3ª classe, coll'annuo stipendio di lire 2000, se sono di prima categoria; ovvero delegati di 4ª classe, con l'annuo stipendio di lire 1500, se sono di seconda categoria, e ciò a misura dei posti che si renderanno vacanti.

Roma, 22 agosto 1887.

Il Direttore Capo della Divisione 6ª.
VISCONTI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE.

Prima Categoria.

Diritto costituzionale: Statuto fondamentale del Regno — Legge sulla stampa — Legge sulle elezioni politiche — Legge 13 maggio 1871 sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa.

Diritto penale.

Diritto civile.

Diritto amministrativo: Uffici dello Stato — Ordinamento delle Amministrazioni Centrali — del Consiglio di Stato — della Corte dei Conti — Legge sulla Sicurezza Pubblica — Legge comunale e provinciale — Legge sulla sanità pubblica — Legge sulla contabilità dello Stato.

Diritto commerciale: Persone commercianti — Atti di commercio — Libri di commercio — Società commerciali.

Diritto internazionale, nelle sue attinenze col Diritto pubblico interno.

Geografia d'Europa e specialmente d'Italia (orale).

Storia d'Italia (orale).

Economia politica: Concetto della ricchezza e scienza dell'economia — Produzione e suoi fattori — Industria manifatturiera — Coalizione e scioperi — Lavoro delle donne e dei fanciulli — Durata del lavoro — Concetto della proprietà — Scambio — Valore e prezzo — Moneta — Credito e suoi effetti — Istituti di credito — Biglietti di Banca — Popolazione — Pauperismo — Emigrazione — Concetto della distribuzione — Profitto del capitale — Salario — Teorie socialiste — Internazionale — Beneficenza pubblica — Cooperazione — Concetto del consumo — Regole generali delle imposte (orale).

Statistica: Campo, operazioni e scopo della statistica — Rilevamento e critica dei dati — Medie e deduzioni statistiche (orale).

Lingua francese: Traduzione dall'italiano in francese (orale).

Seconda categoria.

Diritto costituzionale: Statuto fondamentale del Regno — Legge sulle elezioni politiche — Legge sulla stampa.

Diritto penale: Codice penale — Codice di procedura penale (titolo preliminare e libro primo).

Diritto civile: Pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi — Persone che godono i diritti civili — Atti dello stato civile.

Diritto amministrativo: Stato, provincie e comuni — Legge sulla pubblica sicurezza — Legge sulla sanità pubblica — Legge sulla contabilità dello Stato.

Geografia d'Europa e specialmente d'Italia (orale).

Storia d'Italia, parte moderna (orale).

Elementi di economia politica e di statistica (orale).

Lingua francese: Traduzione dal francese in italiano (orale).

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La circolare della Russia alle potenze sulla questione bulgara è concepita così:

« Il governo imperiale non può riconoscere la validità della elezione del principe di Coburgo. Il principe portò la sua elezione a conoscenza dell'imperatore e gli chiese il permesso di recarsi a Pietroburgo onde avere notizia dei desiderii di S. M., prima di recarsi in Bulgaria. L'imperatore fece informare il principe che la di lui elezione non poteva essere riconosciuta e che il di lui viaggio in Bulgaria non poteva per ora essere giustificato.

« Consimile dichiarazione venne mandata al principe dalla maggioranza delle grandi potenze e, prima che dalle altre, dalla Sublime Porta.

« Avendo Sua Altezza, malgrado questi consigli, giudicato di aderire ai voti dei cosidetti rappresentanti della Bulgaria e di recarsi nel principato, la Russia si trova nella necessità di dichiarare che essa non può ammettere nè la validità della elezione del principe, nè la legalità del suo ingresso in Bulgaria collo scopo di mettersi alla testa del governo di quel paese.

« Ci troviamo indotti a sperare che questo governo condividerà un simile modo di vedere e non vorrà tollerare una simile flagrante violazione del trattato di Berlino.

« La Russia non può costituirsi unica tutrice dell'atto sul quale si fonda la presente situazione delle cose e che si trova al rischio di venire completamente manomesso. »

Un dispaccio da Pietroburgo ai fogli inglesi dice che in quella capitale si è soddisfatti dell'effetto prodotto dalla sopra citata circolare e della astensione dei consoli esteri in occasione dei ricevimenti del principe.

« Quanto al fatto che, pur non riconoscendo la elezione del principe, il governo austro-ungarico non ha tuttavia interrotto colla Bulgaria ogni sua relazione diplomatica, lo si spiega colla distinzione che il governo di Vienna fa tra la elezione della assemblea bulgara, la validità della quale non viene da esso in alcuna guisa contestata, e la andata del principe di Coburgo in Bulgaria, che il governo austro-ungarico condanna unitamente agli altri gabinetti.

« La maggioranza delle potenze, astenendosi di riconoscere il principe, giudica di avere fatto abbastanza e che difficilmente la Riussia potrebbe richiedere di più.

« Circa alla azione propria del governo russo si ritiene che essa abbia un rigoroso fondamento diplomatico e che non vi sia probabilità che la Russia si allontani da questo. Il governo russo si sforza unicamente di ottenere che le potenze non appoggino l'impresa del principe Ferdinando e di costringere la Turchia ad entrare in azione e non pensa in guisa alcuna a manifestazioni le quali possano suscitare difficoltà nuove come fu della lettera indirizzata dallo czar al principe Alessandro di Battemberg.

« La Russia desidera il mantenimento della pace e che l'avventura del principe Ferdinando fallisca nel più breve termine possibile. Non manca chi le attribuisca anche il desiderio di una qualche flagrante violazione del trattato di Berlino per cui le sia possibile di denunziarlo.

« La prossima partenza dello czar per Copenaghen non sarà ritardata in causa degli affari di Bulgaria ».

Il corrispondente dell'*Indépendance belge* da Sofia pone in dubbio l'unanime cordialità e l'entusiasmo delle accoglienze ricevute in Bulgaria dal principe Ferdinando.

Un telegramma dei *Débats* riferisce che il clero bulgaro si è rifiutato di introdurre il nome del principe Ferdinando nelle preghiere chiesastiche.

Premesse queste due informazioni, l'*Indépendance* scrive: « Non è la pacificazione che fa progressi in Bulgaria. Al contrario la situazione vi si complica ogni giorno più.

« Nell'esercito si vede una recrudescenza di malumore e la inquietudine degli animi è giunta a tale che molti principali commercianti chiudono i negozi e riparano chi a Costantinopoli per la via di Varna, chi a Bukarest per la via di Rustchuk.

« L'arresto di sei deputati della opposizione avvenuto a Tirnovo, ed il ritardo che il principe pone nel formare un ministero palesano difficoltà politiche le quali giustificano serie apprensioni e che non gli lasciano completa libertà di azione. »

Soggiunge l'*Indépendance*: « Quanto al contegno delle potenze, è difficile definirlo. Esse sono unanimi dell'affermare che la soluzione della questione bulgara non può cercarsi se non nella stretta osservanza del trattato di Berlino e non vi è dubbio che nessuna di esse riconoscerà ufficialmente il governo del principe Ferdinando.

« Ma non è escluso che due o tre di esse incoraggino di sottomano il principe a persistere nella sua avventura. E, in ogni caso, deve assolutamente escludersi le eventualità di una coercizione collettiva dell'Europa per costringere il principe a ritirarsi.

« Quanto all'intervento della Turchia come potenza sovrana, essa pare inverosimile per forti che possano essere le istanze del governo russo affine che la Porta vi si determini. A Costantinopoli si preferisce di guadagnar tempo forse anche nella previsione di una rivoluzione interna della Bulgaria, per conseguenza della quale la situazione si trovi semplificata. »

In una riunione di unionisti radicali che fu tenuta a Birmingham, il signor Chamberlain ha categoricamente smentito le voci che gli attribuiscono l'intenzione di separarsi dagli unionisti in seguito alla proclamazione relativa alla Lega nazionale in Irlanda. Egli deplora questa misura, ma non può biasimare il governo; crede che la legge criminale sia sufficiente per far fronte in Irlanda a tutte le agitazioni illegali; ma crede che la misura presa dal governo non provochi dei pericoli. In tale situazione, benchè su questo punto non sia d'accordo col governo, continuerà ad appoggiare la politica generale di esso pel mantenimento dell'unione dell'Inghilterra e dell'Irlanda.

Il *Journal de Saint Petersbourg* parlando del recente discorso del primo ministro francese signor Rouvier, osserva che questi ha creduto di dover fare un nuovo appello alla concordia « per il giorno in cui la Francia possa aver bisogno del concorso di tutte le sue forze vitali ». E soggiunge di sperare, nell'interesse della Francia come in quello della pace che un tal giorno sia ancora lontano e che da ora ad allora la Francia potrà celebrare pacificamente la festa secolare alla quale il signor Rouvier fece allusione.

La *Gazzetta di Mosca* constata che, senza lega nè alleanza, la semplice azione combinata dalla Russia e dalla Francia, nella questione egiziana, ha trionfato dell'Inghilterra, appoggiata dalle altre grandi potenze.

Il *Blue Book* ha, secondo la *Gazzetta*, confermato un tale risultato. Dice ancora che l'ulteriore sviluppo di questa azione combinata della Russia e della Francia avrà nelle questioni internazionali una importanza decisiva, la quale verità è desiderabile che in Francia venga bene compresa.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

TORINO, 25. — Il Re è giunto a Moncalieri, venendo da Racconigi. S. M. giungerà qui in giornata.

LONDRA, 25. — Lo *Standard* ha da Teheran:

« Ayub khan e i principali personaggi che lo accompagnavano fuggirono dirigendosi verso Herat. Furono prese misure per arrestarli. La loro cattura è considerata come certa ».

SOFIA, 25. — Il principe Ferdinando ha ricevuto dalla Porta la risposta al dispaccio che le aveva diretto.

La Porta gli dichiara che, egli essendo venuto in Bulgaria senza il consenso della Potenza alta sovrana e delle altre potenze, essa considera la presa di possesso del trono bulgaro come illegale.

PORTO SAID, 24. — Stamane è partito per Napoli, con la valigia austrialiana il vapore *Chimborazo*, dell'Orient-Line.

SAN VINCENZO, 24. — Il piroscafo *Umberto I*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Montevideo, proseguì iersera per Genova.

TEHERAN, 25. — Ayub khan lasciò Teheran il 14 corrente. Il fatto fu scoperto il 21 corrente. Si crede che egli sia fuggito verso il Nord allo scopo di prendere il vapore del Mar Caspio e che si trovi attualmente sul territorio russo.

NAPOLI, 25. — Il *San Gottardo* è partito, alle ore 5 pom, per Massaua con cento uomini, munizione e vettovaglie.

BREST, 25. — Ebbero oggi qui luogo i funerali del generale russo principe di Wittgenstein. Vi assisterono il principe di Hohenlohe, Stathalter dell'Alsazia-Lorena, la sua signora, sorella del principe di Wittgenstein e una grande folla. Dopo i funerali vi fu una dimostrazione. La folla gridava: *Viva la Russia! Viva l'Alsazia-Lorena!*

BERLINO, 25. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* conferma la notizia che la Porta telegrafò al principe di Coburgo essere essa e le potenze, unanimi nel considerare illegale il modo di procedere di S. A. in Bulgaria.

SOFIA, 25. — Le notizie circa l'attitudine della Russia e della Turchia sono commentatissime nei circoli ufficiali. Gli ufficiali dell'esercito dicono che il principe deve fare il suo dovere fino all'ultimo. Si deve cedere soltanto alla forza.

Tontscheff non riuscì ancora a formare il gabinetto. È probabile che il ministero attuale conservi il potere.

Telegramma meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 25 agosto 1887.

Alte pressioni Baviera (765); depressioni: Irlanda (755), Kiew (752), Cagliari (760?).

Italia barometro sui 762 mm.

Stamane cielo in parte nuvoloso, nel Sud sereno.

Venti debolissimo o calmo.

Probabilità:

Vento deboli o calma. Qualche pioggia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
IL GIORNO 25 AGOSTO 1887

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 761,6

Termometro centigrado . { Massimo = 28,2 ; Minimo = 14,9 }

Umidità media del giorno . { Relativa = 52 ; Assoluta = 10,68 }

Vento dominante:
Stato del cielo:
Pioggia.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 25 agosto.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	3|4 coperto	—	24,6	11,3
Domodossola	1|2 coperto	—	24,4	15,2
Milano	1|4 coperto	—	27,0	16,5
Verona	coperto	—	27,9	19,8
Venezia	1|4 coperto	calmo	24,0	18,0
Torino	3|4 coperto	—	24,4	17,2
Alessandria	—	—	—	—
Parma	coperto	—	27,6	16,3
Modena	3|4 coperto	—	27,9	16,3
Genova	1|2 coperto	calmo	24,7	19,0
Forlì	1|2 coperto	—	25,8	15,6
Pesaro	1|4 coperto	legg mosso	26,4	15,5
Porto Maurizio	1|4 coperto	calmo	25,5	18,0
Firenze	1|2 coperto	—	28,0	15,4
Urbino	sereno	—	24,3	14,3
Ancona	1|4 coperto	calmo	24,8	18,9
Livorno	1|2 coperto	calmo	25,1	17,1
Perugia	1|4 coperto	—	25,3	15,2
Camerino	1|2 coperto	—	23,0	14,0
Portoferraio	coperto	calmo	27,9	20,4
Chieti	coperto	—	22,2	13,4
Aquila	3|4 coperto	—	24,3	11,9
Roma	3|4 coperto	—	28,3	14,9
Agnone	1|4 coperto	—	25,2	12,9
Foggia	1|2 coperto	—	27,3	14,5
Bari	sereno	calmo	23,5	15,6
Napoli	1|2 coperto	calmo	26,4	18,8
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	23,3	13,1
Lecce	sereno	—	24,9	16,0
Cosenza	sereno	—	27,6	15,0
Cagliari	1|4 coperto	calmo	32,0	1,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	sereno	calmo	27,2	21,6
Palermo	sereno	calmo	30,5	17,2
Catania	3|4 coperto	legg. mod.	29,2	22,8
Caltanissetta	sereno	—	26,0	14,9
Porto Empedocle	sereno	calmo	28,2	20,4
Siracusa	1|2 coperto	mosso	29,0	22,6

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 25 agosto 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	98 65 62 1/2 60 55	98 62 1/2	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	65 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	98 85
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	98 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1887	—	—	»	»	99 40
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	492 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	480
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	484 1/2
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	775 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	615 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2160 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	692 »	692 »	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	870 »
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	574 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	281 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	1005 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	575 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° gennaio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id	500	433	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	2156 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	522 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	285 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	105 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	308 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	374 »
Dette Società Fondiaria nuove	—	150	—	»	»	346 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1887	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	—	500	160	»	»	515 »
Dette Fondiarie Vita	—	250	125	»	»	275 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	500	500	»	»	315 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1887	500	500	»	»	503 1/2
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	99 90
	Parigi	chèques	»	»	
3	Londra	g. 90	»	»	25 31
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 29 Agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Il Vicepresidente B. TANLONGO.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 98 62 1/2, 98 60 1/2 fine corr.
Az. Banca Romana 1247, 1250, 1251, fine corr. 1257, fine pross.
Az. Banca Generale 691, 650, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 714, 713, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illuminazione a Gas 1900, 1901, 1910, 1916, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1238, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 24 agosto 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 98 735.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 565.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 65 —
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 63 707.

V. TROCCHI, *presidente*.

Regia Prefettura di Roma

Avviso d'Asta.

Per l'appalto della fornitura dei viveri e combustibili alla Casa penale di Regina Cœli

In seguito ad incarico del Ministero dell'Interno (Direzione Generale delle Carceri) si fa noto che alle ore 10 ant. del giorno 13 settembre prossimo, presso questa Prefettura ed alla presenza dell'illustrissimo sig. Prefetto o di chi per esso, si procederà a pubblico incanto per l'appalto che durerà dal 1°. gennaio 1888 al 30 giugno 1891 per la somministrazione dei viveri e dei combustibili occorrenti alla Casa penale di Regina Cœli in Roma, specificati nel quadro sotto riportato, in base ai singoli prezzi ivi indicati e sotto la osservanza delle condizioni contenute nel relativo Capitolato d'oneri.

LOTTI	GENERI	Quantità d'ogni genere da provvedersi durante l'appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni genere	per ogni lotto
1	2	3	4	5	6
1	Pane bianco . . . . . . Kil.	52,000	0,40	20,800 »	87,100 »
	Pane pei detenuti sani . »	221,000	0,30	66,300 »	
2	Trippa . . . . »	4,500	0,50	2,250 »	26,250 »
	Carne di bue o manzo . »	20,000	1,20	24,000 »	
3	Vino. . . . . Ett.	220	45,00	9,900 »	11,935 »
	Aceto . . . . »	55	37,00	2,035 »	
4	Riso . . . . Kil	23,000	0,44	10,120 »	15,160 »
	Fagioli e legumi secchi »	18,000	0,28	5,040 »	
5	Paste di prima qualità . »	3,000	0,56	1,680 »	15,190 »
	Paste di seconda qualità »	32,000	0,42	13,440 »	
	Semolino . . . . »	140	0,50	70 »	
	Farina di gran turco . . »	—	—	—	
6	Patate . . . . »	38,000	0,13	4,940 »	10,480 »
	Cipolle . . . . »	4,000	0,15	600 »	
	Erbaggi . . . . »	38,000	0,13	4,940 »	
7	Olio d'oliva p.condimento »	1,900	1,35	2,565 »	6,350 »
	Petrolio raffinato. . . . . »	2,700	0,75	2,025 »	
	Olio d'oliva per illuminaz. »	1,600	1,10	1,760 »	
8	Burro . . . . »	25	3,00	75 »	6,346 »
	Salame . . . . »	200	2,70	540 »	
	Lardo . . . . »	3,000	1,60	4,800 »	
	Cacio . . . . »	350	2,10	735 »	
	Latte di vaccina. . . . Litro	70	0,40	28 »	
	Uova . . . . Doz.	200	0,81	168 »	
8 bis.	Merluzzo . . . . Kil.	520	1,00	520 »	1,060 »
	Tonno. . . . . »	160	2,80	448 »	
	Droghe . . . . »	40	2,30	92 »	
9	Legna di essenza forte Mir.	39,000	0,26	10,140 »	10,190 »
	Ceppi id. . . . . »	—	—	—	
	Carbone vegetale . . . . »	100	0,50	50 »	
	Paglia . . . . »	—	—	—	
	Foglie di grano turco . »	—	—	—	

Il predetto capitolato nel quale trovasi anche inserito il suaccennato quadro, sarà visibile in questa prefettura (sezione contratti) nelle ore d'ufficio.

L'incanto si terrà con gara distinta per ciascuno dei dieci lotti, giusta la progressione e la composizione dei lotti stessi, ed il deliberamento seguirà per ognuno di essi col metodo della estinzione di candela vergine, a favore del migliore offerente, a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Prima dell'apertura dell'asta, gli aspiranti per essere ammessi alla gara, dovranno giustificare la propria idoneità e moralità ed inoltre depositare a titolo di cauzione provvisoria una somma equivalente al tre per cento dell'ammontare del lotto o dei lotti ai quali vogliono concorrere.

Il deliberatario definitivo dovrà poi prestare una cauzione corrispondente al cinque per cento dell'importare dell'assunta impresa.

Il provvisorio deliberamento sarà soggetto alla presentazione di offerte di ribasso non inferiore al ventesimo della seguita aggiudicazione.

Qualora nel termine di giorni otto dalla definitiva aggiudicazione il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto previa prestazione della prescritta cauzione perderà il deposito effettuato per concorrere all'asta, che sarà devoluto *ipso iure* a benefizio dell'amministrazione.

Roma, 20 agosto 1887.

899 Il Segretario delegato ai contratti: ROSSI A. LUIGI.

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI del secondo Dipartimento Marittimo

Avviso di provvisorio deliberamento.

Si notifica che nell'incanto pubblico tenutosi presso questa Direzione nel giorno 23 agosto corrente giusta l'avviso d'asta in data 6 detto mese, per l'appalto della fornitura di:

Tela cotonina ed olona per vele per la somma presunta complessiva di lire 111,562.75

venne lo stesso provvisoriamente aggiudicato mediante l'ottenuto maggiore ribasso di lire 4,20 per cento, per cui l'importare suddetto si riduce a lire 106,877. 11.

Epperciò si reca a pubblica notizia che il periodo dei fatali, ossia il tempo utile per presentare offerte di ribasso non minore del ventesimo sui prezzi risultanti dall'aggiudicazione provvisoria, scade a mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno 10 settembre pross. spirato il qual termine non sarà più accettata offerta qualsiasi.

Le offerte dovranno essere accompagnate dal deposito provvisorio di lire 11000, in numerario od in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al portatore, valutate al corso di Borsa.

Tale deposito dovrà farsi presso la Tesoreria di ciascuna Provincia in cui viene pubblicato il presente avviso.

Chi fa offerta per conto di altra persona, dovrà produrre un mandato di Procura speciale in originale, o per copia autentica notarile. Non sono ammessi i mandati di Procura generale.

Saranno ammessi a concorrere all'asta soltanto i proprietari o i rappresentanti legalmente riconosciuti di stabilimenti nazionali atti alla fabbricazione del genere che si richiede.

Questa attitudine dovrà essere accertata per mezzo di speciale certificato rilasciato da uno dei direttori dei tre dipartimenti marittimi.

Tale certificato dovrà essere presentato a questa direzione tre giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Le stesse offerte potranno pure essere presentate al Ministero della Marina o ad una delle Direzioni degli Armamenti del 1° e 3° Dipartimento marittimo, purchè in tempo utile per essere fatte pervenire a questa Direzione prima della scadenza dei fatali.

Le condizioni dell'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione, presso il Ministero della Marina, e le Direzioni degli Armamenti di Spezia e Venezia.

Napoli, 26 agosto 1887.

900 *Il Commissario ai contratti:* CARLO GIANNINI.

Provincia di Bari — Comune di Conversano

Avviso d'Asta

per l'appalto dei dazi consumo governativi imposti dalle diverse leggi dei comuni chiusi e dei dazi comunali sul pesce fresco e sui pesci salati, secchi ed in Salamoio pel triennio 1888-90.

Si fa noto al pubblico che nel mattino di sabato tre del venturo mese di settembre, alle ore 10 antimeridiane, nell'ufficio dell'assessore delegato alla polizia urbana messo sulla pubblica piazza di questo comune di Conversano, si procederà a pubblici incanti a termini abbreviati di cinque giorni per lo appalto dei dazi suddetti pel triennio 1888-90, escluso però il dazio governativo sulla consumazione dell'olio vegetale e sui frutti e semi oleiferi. La riscossione dei dazi governativi sarà appaltata a base della tariffa stabilita dalle leggi e regolamenti vigenti pei comuni chiusi di terza classe, e quella per i dazi comunali sarà fatta a base della tariffa di lire cinque a quintale per la consumazione dei pesci freschi e di lire dieci a quintale pei pesci secchi, salati ed in salamoio.

L'asta sarà aperta in aumento sul prezzo complessivo di annue lire settantaduemila, e ciascuna offerta di aumento non sarà inferiore a lire cinque.

L'appalto sarà deliberato a favore dell'ultimo maggiore offerente, salve le migliori offerte che durante i fatali di ventesimo potranno pure venire accettate nonostante la seguita aggiudicazione; ed oltre l'osservanza delle leggi e regolamenti vigenti, sarà pure regolato dalle speciali condizioni votate da questo Consiglio comunale con suo deliberato del 13 volgente mese di agosto; quali condizioni sono visibili in questa segreteria comunale a chiunque vorrà esaminarle nelle ore d'ufficio, cioè dalle 7 antimeridiane all'una pomeridiana dei giorni non festivi.

L'asta sarà presieduta dal sindaco, o da chi ne fa le veci, e coloro che intendono concorrere alla licitazione dovranno preventivamente presentare gli atti di cauzione, la quale cauzione dovrà essere almeno eguale allo ammontare di due rate mensili del canone stabilito per lo appalto, e dovrà essere riconosciuta valida e soddisfacente da chi presiede all'asta.

Inoltre i concorrenti depositeranno preventivamente nelle mani del segretario comunale la somma di lire duemila per provvisoria cauzione e per anticipazione delle spese degli atti, che saranno tutte a carico dell'aggiudicatario.

La licitazione avrà luogo col sistema della estinzione delle candele.

Conversano, 23 agosto 1887.

905 Il Segretario comunale: FRANCESCO VAVALLE.

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI BANDO
per vendita giudiziale.

Nel giorno 29 settembre 1887, avanti il Tribunale civile di Viterbo, si procederà ad istanza del Demanio Nazionale contro Mariani Don Francesco fu Matteo, domiciliato a Nepi, alla vendita giudiziale, a secondo ribasso, dei seguenti stabili, autorizzata con sentenza 10 marzo 1887.

Descrizione degli stabili posti nel territorio di Nepi.

1º Lotto.

Terreno seminativo querciato, ristretto in vocabolo Fontanella o Tor di Valle, distinto in mappa sezione 1ª, coi nn. 776, 667, 679 sub. 1 e 2, 681, 682, 873, 874, 865, 908 e 909, confinanti i PP. Domenicani, Riaccio e strada romana, della estensione di ett. 56 12 90, del tributo diretto di lire 72 56, gravato di canone a favore del comune di Nepi.

Terreno seminativo in vocab. Massa, distinto in mappa sez. 1ª, col n. 787, confinanti Mensa Vescovile, Canonicato Teologale e Sansoni, della superficie di ett. 3 29 60, del tributo diretto di lire 3 05, soggetto come sopra.

Terreno simile in vocabolo La Botte o Gli Archi, distinto in mappa sez. 2ª, col n. 411, confinante il fosso, Faccini e beneficio di S. Martino, della superficie di ett. 1 15 90, del tributo diretto di lire 2 14, soggetto come sopra.

2º lotto.

Terreno seminativo in vocabolo Pozzolana, distinto in mappa sez. 3ª, coi nn. 231 sub. 1 e 2, confinanti Compagnia del Sacramento, Ospedale, Canonicato Penitenziario, della superficie di ett. 14 54 10, del tributo diretto di lire 23 10, soggetto al pascolo.

Le condizioni della vendita si leggano nel bando presso la cancelleria.

Viterbo, 22 agosto 1887.

Avv. Giustino Giustini
delegato erariale.

Registrato al num. 762 del Camp. civile.

Viterbo, 22 agosto 1887.

896 Il cancelliere Bollini.

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI BANDO
per vendita giudiziale.

Nel giorno 29 settembre 1887, avanti il Tribunale civile di Viterbo, si procederà alla vendita giudiziale, a quarto ribasso, ad istanza del Demanio Nazionale, contro *quondam* Simone Sabina vedova di Francesco Grugnardi, tanto a nome proprio, che come madre ed amministratrice del minorenne Ottorino Grugnardi, domiciliata in Orte, dei seguenti stabili, autorizzata con sentenza 26 agosto 1886.

Descrizione degli stabili posti nel territorio di Orte.

1º lotto — Terreno seminativo in contrada Molle, distinto in mappa sezione 3ª col n. 606, confinante il fosso, i beni dei fratelli Andreuzzi e della Cappellania di S. Ubaldo, della superficie di ettari 2 20 50, del tributo diretto di lire 1 65.

Terreno seminativo pascolivo in contrada Piagge, distinto in mappa sez. 3ª col n. 87, della superficie di ett. 0 76, confinanti i beni della Confraternita di S. Croce, del Seminario e di Antonio Sabattini, del tributo diretto di cent. 3.

Terreno seminativo, vocabolo Campotondo o Leviti, distinto in mappa sezione 3ª coi nn. 84 e 688, della superficie di ett. 0 81 50, confinante la strada, il fosso, il Tevere ed i beni dei fratelli Vitali, del tributo diretto di lire 5 50.

Terreno pascolivo e cespugliato, vocabolo Pontaccio, distinto in mappa sez. 3ª col n. 161, della superficie di ett. 0 42, confinante il Tevere e Beneficio Santelli, salvi ecc., del tributo diretto di cent. 17.

Terreno seminativo, contrada Bagno o Tucciano, distinto in mappa sez. 6ª col n. 340, della superficie di ett. 0 41, del tributo diretto di centesimi 60.

2º lotto — Terreno seminativo, vocabolo Tucciano, distinto in mappa sez. 6ª col n. 341, della superficie di ett. 0 88, confinante Deci e Miccinelli, del tributo diretto di lire 1 10.

Le condizioni della vendita si leggano nel bando presso la cancelleria.

Viterbo, 22 agosto 1887.

Avv. Giustino Giustini
deleg. erar.

Registrato al n. 732, pag. 93, vol. 9 del campione civile.

Viterbo, 22 agosto 1887.

897. Il canc. Bollini.

Ad istanza del signor comm. Bernardo Tanlongo governatore della Banca Romana assuntrice della Ricevitoria provinciale di Roma del quinquennio 1883-87, si rende pubblico il seguente

AVVISO.

Nel giorno 19 settembre 1887 ad ore 9 antimeridiane, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento nei giorni 24 e 29 del mese stesso avrà luogo nella Pretura di Palestrina la subasta dei seguenti fondi posti nel comune di Poli, a danno del signor Brugnoli Giuseppe di Francesco fidejussore dell'esattore comunale di Casape.

1. Terreno seminativo, vignato, alberato ed olivato, esclusa la casa colonica, in vocabolo Pratarello, di are 84 90 posto in mappa, sez. 1ª, n. 1629, enfiteutico alla 4ª dei prodotti al duca Torlonia, confinanti Pecorari, strada e Fattori.

2. Terreno seminativo olivato, in vocabolo Riaccio, di are 53 50, segnato in mappa, sez. 1ª, nn. 20 e 2629, responsivo alla 4ª al duca Torlonia, confinanti Salvati, il fosso, Proja e Pitti.

3. Terreno olivato in vocabolo M. S. Filippo, di are 7 20, segnato in mappa sez. 1ª n. 1909, ed ora n. 1909-a, spettante a Divisia Emilio e n 1909 resto, spettante all'intestato Brugnoli, subenfiteutico alla 4ª, a Pelliccioni Giulio ed enfiteutico al duca Torlonia per una rata di canone di sc. 0 36, confinanti Mancini, Ferini e Salvi.

4. Terreno seminativo olivato, in vocabolo via Nuova, di ore 6 70, segnato in mappa, sez. 1ª, n. 248, enfiteutico alla 4ª e 5ª, agli eredi Palvi fu celeste, confinante con Salvi, Ceracchi e strada.

NB. Dei quattro fondi qui sopra descritti si espropria il solo dominio utile.

5. Terreno seminativo, alberato, vitato in vocabolo Fontanella, di are 155, segnato in mappa sez. 1ª, n. 1371 e 1373, libero, confinante con Cascioli, Maruga e Torisciotto.

6. Terreno seminativo, olivato, in vocabolo Valle Orlando, di are 11,40, segnato in mappa al n. 2155, sez. 1ª, confinante con Fedeli, Gardiani e Petrucci.

I fondi suddescritti, cioè tanto gli enfiteutici quanto i liberi si pongono in vendita per il prezzo complessivo di lire 535 20, e la somma da depositarsi per concorrere all'asta sarà di lire 26 77.

Il prezzo dovrà sborsarsi nei tre giorni successivi all'aggiudicazione e le spese tutte saranno a carico del deliberatario.

Roma, a dì 6 agosto 1887.

Il Ricevitore Provinciale
Banca Romana.
Il Governatore
B. Tanlongo.

912

SOCIETÀ ANONIMA
PELLO SVUOTO DEI POZZI NERI IN VERONA

Capitale Sociale L. 60.000

AVVISO

Il giorno di lunedì 8 corrente ebbe luogo la seconda convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti in relazione all'Avviso n. 48 in data 1 agosto 1887.

Trovandosi però presenti soltanto sei Azionisti dei quali quattro appartenenti al Consiglio d'Amministrazione, dietro relativa mozione accolta ed approvata ad unanimità venne sospesa la seduta e riportata al giorno 5 settembre p. v. alle ore 10 ant. da tenersi nello stesso ufficio del Comizio Agrario sul corso Cavour, n. 39.

Mentre si partecipa ciò a norma degli interessati si aggiunge raccomandazione perchè in detta seduta intervenga maggior numero di Azionisti per deliberare sugli importanti oggetti all'ordine del giorno.

Restano nonpertanto ferme le modalità espresse nel primo avviso n. 43 del 11 luglio pros. pass., nonchè l'ordine del giorno che per ogni buon fine viene appiedi riportato.

Verona, li 10 agosto 1887. LA PRESIDENZA

Ordine del giorno:

I. Rapporto economico-morale sulla Gestione Sociale 1886.
II. Relazione dei Sindaci.
III. Approvazione del Bilancio 1886 e proposta di un dividendo.
IV. Deliberazione sul modo di estinguere il rimanente debito Capitale riferibile al Prestito 1870.
V. Nomina di un Consigliere di Amministrazione. 904

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
DI ROMA.

Si annunzia che mediante sentenza in data di oggi è stato dichiarato il fallimento di Lovera Giuseppe, commerciante di chincaglieria e cartoleria in Roma, via Zucchelli, 26;

Che alla relativa procedura è stato delegato il giudice signor Andrea Brenta, e nominato curatore provvisorio l'avv. Emilio Bruni, abitante in via S. Chiara, 61;

Che per la prima adunanza dei creditori all'oggetto di nominare la Delegazione di sorveglianza, e di essere consultati sulla nomina del curatore definitivo, è stato fissato il giorno due del venturo settembre alle 12 1/2 meridiane;

Che infine si è stabilito il termine di giorni 30 scadibile il 18 settembre venturo per la presentazione delle dichiarazioni di credito, ed il giorno 13 ottobre venturo all'una per la chiusura del processo verbale di verificazione.

Roma, 19 agosto 1887.

Il Cancelliere appl.
855. Trajano Ceccarelli.

REGIO TRIBUNALE DI COMMERCIO
IN ROMA.

Si annunzia

Che mediante sentenza in data di oggi è stato dichiarato il fallimento di Fiori Gusmano, commerciante di mercerie in Roma, con negozio in via Ripetta, n. 245.

Che alla relativa procedura è stato delegato il giudice signor Andrea Brenta, e nominato curatore provvisorio l'avv. Giulio Cesare Del Vecchio, abitante in via Nazionale, 66.

Che per la prima adunanza dei creditori all'oggetto di nominare la delegazione di sorveglianza, e di essere consultati sulla nomina del curatore definitivo, è stato fissato il giorno due settembre venturo, alle ore 2 1/2 pomeridiane.

Che infine si è stabilito il termine di giorni 30, scadibile il 18 predetto mese di settembre, per la presentazione delle dichiarazioni di credito, ed il giorno 19 ottobre venturo, all'una, per la chiusura del processo verbale di verificazione.

Roma, 19 agosto 1887.

Il cancelliere ap
856. Trajano Ceccarelli.

AVVISO.

Con contratto 8 agosto 1887, registrato il 10 dello stesso mese al registro 21, serie 1, n. 1253 atti privati, si è costituita legalmente la Società in nome collettivo già esistente fra i signori Conti Giuseppe e Odoardo fratelli Barbiellini Amidei e Giulio Monari, duratura fino al 31 dicembre 1890, col capitale versato di lire 60,000, e con sede in Roma, via Piè di Marmo, n. 6. Scopo della Società è la commissione in operazioni di banca e di borsa, ed è anche l'importazione di olii minerali ed articoli affini.

La firma sociale *G. Barbiellini Amidei e C.*, è riservata esclusivamente al socio signor Giuseppe Barbiellini Amidei, che potrà con procura delegarla ad altri.

Gli utili un terzo per ciascuno.

Roma, 11 agosto 1887.

Avv. S. Coen.

Presentato addì 12 agosto 1887, ed inscritto al n. 390 del registro d'ordine, al n. 212 del reg. trascrizioni, al numero 67 del registro società, vol. 2ª, elenco n. 212.

Roma, li 16 agosto 1887.

Il canc. del trib. di comm.
914. M. Petti.

AVVISO.

Con atto privato registrato in Roma li 10 agosto 1887 al reg. 21, S. 1, numero 1252, si è costituita una Società in nome collettivo fra i signori Adolfo Foli ed Ernesto Baldassarri, con sede in Roma, in via Mario di Fiori, numeri 70, 71, per la durata di anni venti a far tempo dal 1º luglio 1887, sotto la ragione sociale Foli e Baldassarri; con firma appartenente ad entrambi e capitale di lire diecimila integralmente versato, all'oggetto di rappresentare Case e Società commerciali nazionali ed estere; trattare e conchiudere in loro nome affari appartenenti al rispettivo commercio, negoziare carboni fossili inglesi ed ogni altro combustibile naturale o lavorato, nazionale ed estero.

Presentato addì 23 agosto 1887, ed inscritto al n. 401 del reg. d'ordine, al n. 220 del reg. trascrizioni, al n. 69 del reg. società, vol. 2ª, elenco n. 221.

Roma, li 24 agosto 1887.

Il canc. del trib. di com.
913. M. Petti.

INTENDENZA DELLE FINANZE DELLA PROVINCIA DI FERRARA

AVVISO D'ASTA (n. 132) *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 10 settembre 1887 nel locale dell'ufficio del registro di Portomaggiore alla presenza di un delegato della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto per gara pubblica col metodo della candela vergine.
2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.
3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto.
4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 9ª dell'infrascritto prospetto
5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.
7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 8ª, in conto delle spese e tasse di trasporto di trascrizione ed iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione. La spesa di stampa, di affissione, d'inserzioni nei giornali del presente starà a carico del deliberatario.
8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale quali capitolati, nonchè l'estratto della tabella o i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 9 ant. alle 4 pom. presso l'ufficio del registro suindicato.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarie che gravitano lo stabile, rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, decime ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.
11. Il prezzo dei beni è pagabile in obbligazioni ecclesiastiche, da riceversi al valore nominale a termini degli articoli 16 e seguenti del capitolato generale; gli acquirenti, i quali, in luogo di pagare con obbligazioni, pagassero con moneta legale, non avranno diritto per questo titolo ad alcuno sconto.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N. progressivo dei lotti	N. della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo d'incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	281	Nel comune di Argenta (Frazione S. Nicolò) — Provenienza Rev. Fabbrica di S. Petronio in Bologna. Due corpi attigui di terreno l'uno denominato Valle Scacerna e l'altro Pozza. Il primo corpo di terreno propriamente denominato Scacerna, è intersecato dai due scol generali Quaderna e Gardamenata e comprende: *a*) gli appezzamenti vallivi distinti in mappa coi n. 104 sub. 1 1/2, 117, sub 1 e 2, 181. *b*) gli appezzamenti attualmente a secca coltura distinti in mappa coi n. 118 sub. 1, 2, 119, 120, 182, 183, 184, 185, 191. Il secondo corpo di terreno denominato Pozza distinto in mappa coi n. 180, 116, sub. 1, 2, 3, è attualmente tutto a secca coltura, investito in parte a grano e in parte ad erba. I sopraindicati corpi di terreno formano una sola tenuta che confina coi Beni del patrimonio Grabinski — Beni Bonsignani Partecipanza di Medicina — Monte Matrimonio di Bologna — Beni Gandolfi e Bertaglia e forse ecc ecc. coll'estimo complessivo di Scudi 7902, 94 colla superficie di	123 14 40	—	82372 63	823 72	490 —	200 —

Ferrara, addì 20 agosto 1887. 902 Per L'Intendente: A. MORÈ.

Direzione del Lotto di Firenze

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 14 settembre 1887 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 18, nel comune di Firenze, con l'aggio medio annuale di lire 5860,62.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi agli orfani d'impiegati dello Stato non aventi diritto a pensione di cui all'articolo 7 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'art. 12 del regolamento.

Si avverte che, a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una cauzione in numerario o in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 3620, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti e che il titolare di detto banco verrà assoggettato all'onere del contributo vedovile stabilito dal Rescritto Granducale 17 dicembre 1851.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Firenze, addì 24 agosto 1887.

903 Il Direttore: GOZZINI.

INTENDENZA DI FINANZA DI TORINO

AVVISO PER MIGLIORIA

Nell'incanto tenutosi oggi in questo Ufficio a tenore del precedente Avviso d'Asta del giorno 17 luglio 1887 l'appalto per il trasporto della Carta bollata, delle Marche-Valori ed altri oggetti di qualsivoglia natura di spettanza dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse, dall'Intendenza di Finanza di Torino ai dipendenti Uffici della Provincia e dall'Officina delle Carte-Valori in Torino a tutti i Magazzini succursali delle Provincie del Regno, venne aggiudicato col ribasso di Cent. 50 (cinquanta) per cento sui prezzi portati dalle Tabelle dei trasporti annesse al Capitolato d'oneri.

In conseguenza si avverte il Pubblico che il termine utile per presentare offerte in diminuzione non minori del ventesimo sul prezzo di primo deliberamento, scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 1° settembre prossimo.

Torino, addì 17 agosto 1887.

898 Per l'Intendente DANEO.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE